

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

BRASILE

Decreto 31 dicembre 1924 che regola l'entrata degli immigranti in Brasile.

Art. 1. — È proibita l'entrata nel territorio nazionale agli immigranti (passeggeri di 2^a e 3^a classe) nei casi e condizioni previsti dagli Art. 1^o e 2^o della legge 4247 del 6 gennaio 1901.

Art. 2. — L'entrata nel territorio nazionale sarà soltanto permessa agli immigranti che presenteranno alle autorità competenti della frontiera o del porto di sbarco, i documenti debitamente autenticati, che comprovino la loro buona condotta, come pure la rispettiva tessera di identità, con fotografia, indicazione di età, nazionalità, stato civile, professione, impressioni digitali e caratteristiche personali.

Paragrafo unico. — I documenti di cui tratta questo articolo debbono essere visti dall'autorità brasiliana della frontiera o del porto di imbarco.

Art. 3. — Le compagnie ed imprese che trasporteranno immigranti con infrazione al presente decreto saranno obbligati a mantenerli a bordo e a ricondurli indietro.

Art. 4. — L'introduzione di immigranti potrà essere fatta soltanto dalle compagnie di navigazione che siano state autorizzate dalla Direzione Generale del Servizio di Popolamento.

Paragrafo unico. — I comandanti di navi provenienti da qualunque porto straniero sono obbligati a fornire alla Direzione Generale del Servizio di Popolamento, non appena le stesse navi saranno ancorate :

a) un modulo compilato sulla scorta del modello ufficiale, contenente la relazione di tutti i passeggeri che dovranno sbarcare o in transito con l'indicazione precisa di nome e cognome, età, sesso, nazionalità, professione, grado di parentela col rispettivo capo di famiglia, religione, grado di istruzione, località e paese della loro ultima residenza, porto di origine e porto di destino ;

b) un elenco specificato dei bagagli degli immigrati che debbono sbarcare.

Art. 5. — Le compagnie ed imprese di navigazione sono obbligate di avvisare la Direzione Generale del Servizio di Popolamento, con antecedenza di due giorni al minimo, della data del-

L'arrivo al primo porto nazionale dei vapori che trasportano immigranti, indicando ogni volta il nome del vapore e i porti nazionali dove fa scalo.

Nella mancanza d'avviso gli immigranti potranno rimanere a bordo, fino a 24 ore dopo l'ancoraggio del vapore.

Art. 6. — Nessuna impresa, società, compagnia particolare potrà promuovere l'introduzione di immigranti nel paese senza previa autorizzazione della Direzione Generale del Servizio di Popolamento.

Paragrafo 1°. — Nella richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà presentare il certificato di idoneità, menzionando:

a) il nome degli immigranti da introdurre;

b) il numero di famiglie e di persone sole;

c) la rispettiva nazionalità;

d) i mezzi di cui dispongono gli immigranti;

e) le località alle quali sono destinati;

f) i lavori che sono loro offerti ed i vantaggi e gli obblighi reciproci;

g) le garanzie offerte dai negozianti.

Paragrafo 2°. — Sarà annullata l'autorizzazione quando l'introduttore tralasci di adempiere gli obblighi assunti.

Art. 7. — A cominciare dal 1° luglio 1925, sarà soltanto permessa l'entrata di immigranti nei seguenti porti nazionali: Belem, Recife, S. Salvador, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguà, S. Francisco e Rio Grande.

Paragrafo 1°. — L'esecuzione del presente decreto spetterà alla Direzione Generale del Servizio di Popolamento, col concorso del Dipartimento Nazionale della Sanità Pubblica.

Paragrafo 2°. — Gli immigranti introdotti dal porto di Rio de Janeiro passeranno obbligatoriamente per l'Isola dei Fiori, prima di sbarcare nella città, dove saranno ispezionati dal Dipartimento Nazionale della Sanità Pubblica, ed identificati dalla Polizia del Distretto Federale.

Paragrafo 3°. — Negli Stati il Servizio sarà fatto in armonia ai criteri delle autorità locali incaricate della immigrazione.

Art. 8. — Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio impartirà le necessarie istruzioni per la fedele esecuzione del presente decreto.

Art. 9. — La Direzione del Servizio di Popolamento si chiamerà d'ora in poi Direzione Generale del Servizio di Popolamento.

Art. 10. — I funzionari della Direzione Generale del Servizio del Popolamento avranno libero accesso a bordo di qualsiasi nave e nelle banchine di sbarco.

Art. 11. — Sono revocate tutte le disposizioni in contrario.